

Codice A1816A

D.D. 19 febbraio 2019, n. 489

LR n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso in adiacenza a Via della Valle e Via Enrico Ghisolfi, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Barolo (CN). Richiedente: Comune di Barolo (CN).

In data 31/01/2019, prot. n° 4962, è stata presentata istanza dal Comune di Barolo, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 per interventi di trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale trasformata di 4.370 m², tutti in vincolo idrogeologico, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 9.595,02 m³, tutti in vincolo idrogeologico, in comune di Barolo (CN), in adiacenza a via della Valle e via Enrico Ghisolfi. Relativamente a tale istanza, la superficie non risulta boscata.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Arch. Corrado Napoli e Dott. Geol. Orlando Costagli, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Relazione generale;
- Relazione geologico tecnica;
- Studio di fattibilità ambientale;
- Estratti cartografici;
- Progetto definitivo con tavole grafiche.

Successivamente è stato eseguito un sopralluogo con il tecnico comunale, in data 07/02/2019, in cui è stato accertato lo stato di fatto e la compatibilità dell'intervento previsto con l'attuale assetto idrogeologico.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, Dott. Geol. Antonio Pagliero, sulla base della documentazione progettuale fornita e del sopralluogo sopra citato, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella sistemazione di un terreno per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso in adiacenza a via della Valle e via Enrico Ghisolfi, con movimentazione di terreno (scavi e riporti) e la realizzazione di opere di sostegno (terre armate e gabbionate) e regimazione delle acque superficiali. Tale intervento comporta la modificazione di 4.370 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti non boscati.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989 e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.09.2018, n° 3/AMB;
- visto il D. Lgs. n. 34 del 03.04.2018;
- visti vista la L.R. n° 4/2009 s.m.i.;

determina

- di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, la Sig.ra Bianco Renata, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Barolo, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo di un terreno per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso in adiacenza a via della Valle e via Enrico Ghisolfi, con movimentazione di terreno (scavi e riporti) e la realizzazione di opere di sostegno (terre armate e gabbionate) e regimazione delle acque superficiali, su una superficie in vincolo idrogeologico di 4.370 m², tutti non boscati, e volumi di movimento terra stimati in 9.595,02 m³, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Barolo (CN), al foglio n. 3, mappali n. 285/p, 460/p, e al foglio 5, mappali n. 1441/p, 1351/p, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
6. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.
7. i lavori dovranno essere eseguiti entro 48 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili

circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- di ritenere il titolare esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della stessa legge regionale.

Si segnala che la vigilanza sull'effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. Geol. Antonio Pagliero